



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 321/12

di iniziativa del Consigliere G. CRINO' recante:

"Integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review)."

relatore: A. MONTUORO;

### DATI DELL'ITER

|  |            |
|--|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |            |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 02/10/2024 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 02/10/2024 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           |            |
| SEDE   | MERITO     |
| PARERE PREVISTO                                      |            |
| NUMERO ARTICOLI                                      |            |

ultimo aggiornamento: 03/10/2024

### Testo a confronto

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 come modificata dalla proposta pag. 3

### Normativa nazionale

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 commi 527 a 527 quinquies) pag. 10

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

### Normativa regionale

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 pag. 13

*Norme in materia di spending review*

### Normativa comparata

Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 - Toscana (Art. 4) pag. 17

*Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti.*

*Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.*

Testo a fronte



**Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62.**

**Norme in materia di spending review.**

**Proposta di legge n. 321/12^**

“Integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review).”

Ottobre 2024

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62</b></p> <p>Norme in materia di spending review.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Proposta di legge n. 321/12<sup>^</sup></b></p> <p>Integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review).</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari)</i></p> <p>1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <p>a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche del comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 62/2023)</i></p> <p>1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <p>a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 <b>fatta salva la spesa autorizzata e contenuta nei piani del fabbisogno di personale dell'Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria approvati dalla Giunta regionale al 31 dicembre 2023</b> ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo</p> |

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata

all'anno di effettiva operatività se posteriore;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata

|  |  |
|--|--|
| <p>l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</li> <li>2) missioni;</li> <li>3) attività di formazione;</li> <li>4) acquisto di mobili e arredi;</li> <li>5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</li> <li>6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;</li> <li>7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;</li> <li>8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;</li> <li>9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.</li> </ol> <p>2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al</p> | <p>l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</li> <li>2) missioni;</li> <li>3) attività di formazione;</li> <li>4) acquisto di mobili e arredi;</li> <li>5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</li> <li>6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;</li> <li>7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;</li> <li>8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;</li> <li>9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.</li> </ol> <p>2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al</p> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.</p> <p>2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.</p> <p>3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.</p> <p>4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.</p> <p>5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di</p> | <p>comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.</p> <p>2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.</p> <p>3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.</p> <p>4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.</p> <p>5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di</p> |
|---|---|

ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse

ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse

vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

**Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 commi 527 a 527 quinquies)****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.**

## Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

## Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

In vigore dal 10 agosto 2024

**527.** Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.<sup>47</sup>

<sup>47</sup>) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 12-octies, lett. a\), b\), c\) e d\)](#), [D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 febbraio 2024, n. 18](#), e, successivamente, dall'[art. 19, comma 1, lett. a\), nn. 1\), 2\) e 3\)](#), [D.L. 9 agosto 2024, n. 113](#).

In vigore dal 10 agosto 2024

**527-bis.** Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.[48](#)

[48\)](#) Comma inserito dall'[art. 19, comma 1, lett. b\), D.L. 9 agosto 2024, n. 113](#).

In vigore dal 10 agosto 2024

**527-ter.** Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'[articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.[49](#)

[49\)](#) Comma inserito dall'[art. 19, comma 1, lett. b\), D.L. 9 agosto 2024, n. 113](#).

In vigore dal 10 agosto 2024

**527-quater.** Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali.[50](#)

[50\)](#) Comma inserito dall'[art. 19, comma 1, lett. b\), D.L. 9 agosto 2024, n. 113](#).

In vigore dal 10 agosto 2024

**527-quinquies.** Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.[51](#)

[51](#)) Comma inserito dall'[art. 19, comma 1, lett. b\), D.L. 9 agosto 2024, n. 113](#).

## Legge regionale 27/12/2023, n. 62 - Calabria

Norme in materia di spending review.

Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2023, n. 281.

### Art. 1 Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari.

#### In vigore dal 20 marzo 2024

1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1 ) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2 ) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

3) attività di formazione;

4) acquisto di mobili e arredi;

5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

6 ) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;

9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove

attività.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 <sup>2</sup>.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

<sup>2</sup>Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14 a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 2 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria.**

### **In vigore dal 28 dicembre 2023**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente o indirettamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, ottemperano, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

- 2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:
  - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
  - 2) missioni;
  - 3) attività di formazione;
  - 4) acquisto di mobili e arredi;
  - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
  - 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
  - 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
  - 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
  - 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.
2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.
3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
4. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

### **Art. 3 Disposizioni per il monitoraggio della gestione.**

#### **In vigore dal 28 dicembre 2023**

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 2, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.
2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente

attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.

3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

## **Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.**

### **In vigore dal 28 dicembre 2023**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 4-bis <sup>3</sup>**

### **In vigore dal 20 marzo 2024**

Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

a ) articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15(Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8));

b ) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

c) articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22(Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);

d) articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013));

e) articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014));

f ) articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3(Misure per il contenimento della spesa regionale);

g ) articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015));

h) articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017))".

<sup>3</sup>Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 18 marzo 2024, n. 14 a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 5 Entrata in vigore.**

### **In vigore dal 28 dicembre 2023**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 22/02/2024, n. 7 - Toscana

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

**Art. 4 Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi.**

1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente stabilito nel DEFR o nella NADEFR.
2. In presenza di particolari esigenze, anche di contenimento dei costi derivanti da criticità finanziarie o squilibri economico-patrimoniali del bilancio dell'ente, la Giunta regionale, con atto motivato, può individuare ulteriori limiti di costo o particolari deroghe.
3. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), indica i criteri utilizzati per il calcolo del costo del personale, prendendo a riferimento i principi di cui alla circolare del Ministero di economia e finanza (MEF) 17 febbraio 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "legge finanziaria 2006").
4. Nella medesima relazione dovrà essere data indicazione del compenso spettante all'organo di amministrazione, richiamando altresì l'atto amministrativo che lo determina.